

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 172/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 23 dicembre 2014

Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (Manovra finanziaria 2015-2017)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge deriva dalla necessità di dotare la Regione autonoma della Sardegna di uno strumento normativo di carattere generale che consenta all'istituzione regionale di erogare contributi in denaro a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili e immobili a causa di eventi calamitosi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e il riavvio delle attività produttive.

La normativa in materia di aiuti da erogare mediante assegnazione di contributi in denaro da parte della Regione ai soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale è stata finora totalmente assente. Solo in casi sporadici sono state emanate leggi ad hoc destinate a situazioni contingenti derivanti da singoli e circoscritti avvenimenti, mentre manca una legge di portata generale che preveda, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, la possibilità per la Regione di intervenire direttamente in favore dei soggetti privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati da eventi calamitosi.

I drammatici fatti accaduti a seguito dell'alluvione del novembre 2013, che hanno devastato un'ingente parte del nostro territorio causando la morte di 18 persone, distruggendo beni pubblici e privati, mettendo in ginocchio le famiglie e le attività produttive presenti nelle zone colpite, hanno determinato danni che ammontano a oltre 650 milioni di euro, senza considerare la perdita di beni di prima necessità direttamente appartenenti agli abitanti di quei territori.

I dati rilevati dalla Protezione civile hanno evidenziato una situazione disastrosa in cui, ad un anno di distanza dall'evento, ancora tantissime persone non hanno avuto alcun contributo per la ripresa delle normali condizioni di vita.

A fronte di questo disastro, ad oggi la situazione degli aiuti finanziari erogati ai soggetti privati è ancora ad un livello minimo, in certi casi addirittura inesistente, perché quello che è stato loro attribuito deriva unicamente da interventi isolati, attivati da alcuni comuni colpiti, e solo grazie alle donazioni dirette loro erogate da associazioni umanitarie e da soggetti ed enti pubblici e privati che subito dopo l'alluvione si sono mobilitati volontariamente effettuando raccolte di fondi poi devoluti agli abitanti dei territori colpiti dalla calamità, i quali hanno perso le loro case, i loro beni mobili, gli strumenti di uso quotidiano necessari per la conduzione di una vita "normale".

Per l'alluvione di novembre 2013 non è stata varata alcuna legge ad hoc che disponesse l'erogazione degli aiuti ai privati, come era accaduto ad esempio in occasione dell'alluvione di Capoterra avvenuta nel 2008 (vedi legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15), e i fondi resi disponibili dal bilancio regionale (12,9 milioni di euro) sono stati inseriti nella Contabilità speciale del Commissario per l'emergenza, insieme con quelli attribuiti dal Governo italiano (20 milioni di euro), destinati alla messa in sicurezza e al ripristino di beni pubblici e di interesse pubblico, oltreché agli aiuti di somma urgenza per le popolazioni colpite, per fronteggiare l'emergenza.

Tuttavia, per proseguire nella difficile opera di ricondurre a condizioni di normalità i privati cittadini e rilanciare le attività produttive compromesse in un territorio profondamente stravolto, c'è bisogno di fornire un sostegno economico diretto alle persone.

Gli unici pochi aiuti ottenuti dai privati in occasione dell'alluvione del 2013 sono riconducibili a quelli attivati dalle associazioni umanitarie, quali la Caritas, che ha distribuito aiuti ai privati e alle attività produttive per 2,9 milioni di euro, e la Croce rossa italiana, che distribuirà ai cittadini circa 5 milioni di euro attraverso un bando pubblicato in occasione del primo anniversario della tragica alluvione, più qualche altro sporadico intervento posto in essere da alcuni dei comuni colpiti dalla calamità con fondi direttamente ricevuti a titolo di erogazioni liberali.

L'erogazione di contributi per aiutare i privati cittadini che subiscono danni, anche molto ingenti, a causa di eventi calamitosi rappresenta un elemento di forte criticità nel sistema nazionale di gestione delle calamità. Si pensi anche ai recentissimi eventi accaduti in altre regioni italiane, in cui emerge con forza sempre maggiore dalla "società civile" l'accusa allo Stato e alle sue istituzioni, comprese quelle amministrativamente decentrate, di non affrontare con il giusto peso il problema degli aiuti ai privati e alle attività produttive, le quali costituiscono il tessuto connettivo sul quale si regge un territorio ed una nazione civile ed evoluta.

Il disegno di legge in oggetto tende a porre rimedio in maniera sistematica e generale a questa lacuna dell'ordinamento regionale, per consentire un intervento immediato e il più possibile semplificato delle procedure di aiuto nei confronti dei soggetti privati colpiti da eventi calamitosi in Sardegna, e per dare un segnale concreto della volontà di fornire un aiuto finanziario, seppur limitato, alle persone colpite nei loro beni da un evento calamitoso.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il comma 1 definisce la ratio della legge e l'ambito di applicazione, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi in generale, quindi non solo di origine naturale, ma anche di quelli causati dall'attività dell'uomo.

Si prevede l'istituzione nel bilancio della Regione di un "Fondo speciale per le emergenze regionali" finalizzato all'erogazione di contributi in denaro, nei limiti delle risorse disponibili, a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalla calamità per il necessario ripristino delle condizioni di normalità di vita dopo aver fronteggiato l'emergenza.

Comma 2. Vengono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per poter accedere ai contribu-

ti:

- 1) residenza del soggetto o sede dell'attività produttiva in uno dei comuni colpiti dalla calamità;
- 2) esistenza del nesso di causalità diretta tra evento calamitoso e danno subito.

Essi sono necessari e non alternativi tra loro.

Al comma 3 si prevede la delimitazione del territorio interessato dalla calamità mediante delibera della Giunta regionale, in applicazione della legge n. 225 del 1992, qualora si siano verificati "eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria".

Il comma 4 dispone la gestione del Fondo speciale in capo al Presidente della Regione o di un suo delegato, in pieno coordinamento con gli assessori regionali competenti e i soggetti appartenenti agli altri enti coinvolti (es. i sindaci dei comuni interessati, ecc.), per un lavoro di cooperazione sinergica tra istituzioni.

Al comma 5 si elencano le risorse finanziarie che vanno a comporre il fondo, rappresentate da fondi di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, oltreché da quelli derivanti da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione a seguito degli eventi calamitosi.

I commi 6 e 7 dispongono rispettivamente la concessione del contributo regionale al netto di eventuali risarcimenti derivanti da garanzie assicurative, e l'applicazione della legge ai soggetti privati residenti in Sardegna, nonché ai titolari di attività produttive, che siano stati danneggiati dall'alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013 e di giugno 2014.

Art. 2 - Modalità di utilizzo del Fondo

Il comma 1 pone in capo ai comuni interessati dalla calamità, eventualmente individuati con delibera della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il compito di acquisire direttamente dai privati le autocertificazioni relative ai danni subiti a causa dell'evento calamitoso sia sui beni immobili di loro proprietà, sia su quelli mobili. Questa modalità favorisce infatti una procedura più immediata e un notevole risparmio dei tempi. Inoltre i comuni rappresentano l'anello della catena istituzionale più vicina alla popolazione che consente una conoscenza diretta, soprattutto nelle piccole realtà territoriali, delle persone e dello stato dei luoghi colpiti dalla calamità.

Nel comma 2 è prevista un'attività di controllo a campione delle autocertificazioni da parte dei comuni, i quali dovranno presentare alla Regione la richiesta complessiva di contributo entro il termine di quaranta giorni dall'evento. Nella domanda i comuni dovranno indicare le priorità nel ristoro dei danni subiti (abitazioni principali, beni di prima necessità, beni relativi ad attività produttive, ecc.).

Il comma 3 dispone, previa delibera della Giunta regionale, il trasferimento diretto dei fondi - entro i limiti delle risorse disponibili - da parte della Regione ai comuni interessati per far fronte agli interventi indicati nelle richieste di contributo trasmesse ai sensi del comma 2.

Nel comma 4 sono definite le modalità con le quali i comuni opereranno per l'attribuzione dei contributi ai privati e alle attività produttive, tenuto conto delle risorse loro trasferite dalla Regione a carico del Fondo speciale, nonché delle eventuali ulteriori disponibilità presenti nei loro bilanci (ad es. donazioni dirette ricevute dal comune per l'evento, ecc.). Si prevede che con delibera della giunta comunale ciascun comune definisca, in base ai danni verificatisi, i massimali di erogazione dei contributi da assegnare ai privati per i beni mobili e immobili di loro proprietà, le priorità di assegnazione, attraverso quali modalità verranno erogati i contributi e i tempi di erogazione. Nella delibera della giunta comunale, a tal fine, dovranno essere indicati i requisiti soggettivi e oggettivi, ulteriori rispetto a quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge, allo scopo di predisporre eventuali graduatorie pubbliche, nonché le modalità di asseverazione dei danni, invitando le amministrazioni comunali

ad adottare procedure il più possibile semplificate.

Il comma 5 prevede che i comuni rendicontino alla Regione le somme ricevute dal Fondo speciale, e che eventuali somme residue e non riutilizzabili per le stesse finalità dovranno essere restituite alla Regione per la loro rassegnazione al Fondo.

Al comma 6 si consente ai comuni di chiedere alla Regione ulteriore spazio finanziario per utilizzare le risorse assegnate dal Fondo qualora a causa del patto di stabilità interno si trovino impossibilitati a utilizzare i soldi loro trasferiti per la finalità del Fondo, ai sensi della legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 138, che consente alle regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ciò.

Infine il comma 7 prevede di concordare col Governo l'esclusione dai vincoli posti dal patto di stabilità per le spese sostenute dagli enti locali con fondi provenienti da erogazioni liberali loro pervenute e destinate all'erogazione dei contributi in favore dei privati e delle attività produttive danneggiate dalla calamità. La norma si rifà alle ultime decisioni del Governo di escludere dal patto di stabilità le risorse destinate alle spese per fronteggiare i danni causati alla Liguria e alla Toscana dagli ultimi eventi alluvionali.

Art. 3 - Agevolazioni finanziarie e fiscali

Il comma 1 prevede che il Presidente della Regione o il suo delegato si adoperi per concludere un accordo con l'Associazione bancaria italiana finalizzato a far sì che possano essere offerte agevolazioni finanziarie ai soggetti privati colpiti dalle calamità, consentendo loro la possibilità di beneficiare di una sospensione nel pagamento delle rate derivanti da mutui a loro intestati e riguardanti immobili distrutti, inagibili o inabitabili a causa dei danni subiti dalla calamità, per un periodo non superiore ad un anno, e senza oneri aggiuntivi per il beneficiario. Questa misura di agevolazione è stata inserita mutuandola dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 (di conversione del decreto legge n. 74 del 2014), recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali".

Il comma 2 dispone una misura specifica a favore delle attività produttive danneggiate che si trovino localizzate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, la quale esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e sulle attività produttive gli eventuali contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi.

Art. 4 - Norma finanziaria

Individua la copertura pari a un milione di euro sulle risorse dell'UPB S05.03.003.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - PINNA Giuseppino, Segretario - ANEDDA - CHERCHI Augusto - COZZOLINO - FORMA, relatore - PINNA Rossella - PITTALIS - PIZZUTO - RANDAZZO - TOCCO - USULA

pervenuta il 5 novembre 2015

Nella seduta del 4 novembre 2015 la Sesta Commissione ha approvato all'unanimità il presente disegno di legge recante "Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna", provvedimento che l'Assemblea, nell'ordine del giorno n. 33 del 27 febbraio 2015, aveva indicato tra quelli da collegare alla manovra finanziaria 2015-2017.

Il 29 dicembre 2014 il provvedimento è stato assegnato alla Sesta Commissione che, prima dell'inizio della discussione ha richiesto, così come prescritto dal Presidente del Consiglio nella nota di assegnazione, il parere ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno alla Quinta Commissione, la quale si è pronunciata esprimendo parere favorevole.

L'esame in Commissione è formalmente iniziato il 14 maggio 2015 con l'illustrazione del testo da parte dell'Assessore regionale della difesa all'ambiente che ne ha seguito l'iter in Commissione, nonostante, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, gli atti indichino come proponente l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Paci.

Nella seduta del 24 settembre 2015 la Commissione ha deliberato di sollevare la questione di competenza, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno, chiedendo al Presidente del Consiglio di rivedere la sua assegnazione. La questione di competenza non è stata però ammessa in quanto ritenuta tardiva e il provvedimento è stato rinviato alla Commissione.

L'esame del provvedimento è pertanto ripreso il 7 ottobre 2015. Nel corso della seduta la Commissione ha espresso piena condivisione per le finalità del disegno di legge, il quale è stato concepito per dotare la Regione di uno strumento normativo di carattere generale che consentisse di indennizzare i privati e le attività produttive danneggiati da eventi calamitosi al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita e il riavvio delle attività. Nel contempo, ne ha evidenziato alcune criticità per ovviare alle quali l'Assessore si è impegnato a riformulare celermente il testo e a ripresentarlo alla Commissione.

Nel corso della seduta del 14 ottobre 2015, l'Assessore ha prodotto e illustrato il nuovo testo che, rispetto al precedente, si connota per un migliore coordinamento con la normativa nazionale, regionale ed europea nonché per una semplificazione delle procedure, dato che i provvedimenti attuativi vengono demandati alla Giunta.

Durante l'istruttoria alcuni commissari hanno manifestato la necessità di acquisire informazioni riguardo all'entità dei danni accertati relativi all'alluvione del novembre 2013 e gli indennizzi già erogati. Tali richieste sono state prontamente riscontrate con nota dell'Assessore della difesa all'ambiente pervenuta alla segreteria della Commissione in data 19 ottobre 2015.

Nel corso della seduta del 20 ottobre 2015, conclusa la discussione generale, la Commissione ha proceduto all'approvazione dei singoli articoli senza apportarvi sostanziali modifiche e, in applicazione rispettivamente del disposto dell'articolo 45, commi 1 e 3, del regolamento interno e dell'articolo

9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1 del 2005, ne ha sospeso la votazione finale in attesa dei pareri di competenza della Terza Commissione e del Consiglio delle autonomie locali.

Nella seduta del 4 novembre 2015, preso atto delle considerazioni formulate nel parere finanziario dalla Terza Commissione e dal Consiglio delle autonomie locali, la Sesta Commissione ha approvato definitivamente il disegno di legge all'unanimità.

Il disegno di legge n. 172 consente alla Regione di dotarsi di uno strumento normativo di carattere generale che permetta l'erogazione di contributi in denaro a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili e immobili a causa di eventi calamitosi. Tutto ciò al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e il riavvio delle attività produttive. Fino a questo momento, infatti, il Consiglio regionale della Sardegna ha sempre emanato leggine ad hoc per far fronte ad eventi circoscritti.

Ma l'alluvione del novembre 2013 che ha colpito la Regione portando morte, distruzione di beni pubblici e privati, mettendo in ginocchio famiglie ed imprese, ha portato alla consapevolezza di dover porre rimedio in maniera sistematica a tale carenza normativa.

Tanto più il ripetersi, con sempre maggiore frequenza, di eventi meteorologici estremi che sempre meno hanno di straordinario e sempre più di ordinario a causa delle mutate condizioni climatiche, ha reso evidente l'inadeguatezza degli strumenti normativi che consentano un efficace intervento della pubblica amministrazione in favore dei cittadini e delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi.

Pertanto, quanto la tempestività del primo intervento di soccorso risulta fondamentale per la salvaguardia delle vite umane, altrettanto lo è la possibilità di intervenire a sostegno dei privati cittadini e delle imprese per impedirne l'agonia cagionata dagli effetti di fenomeni naturali violenti ed improvvisi. Tanto più che l'unica alternativa all'aiuto pubblico, fatti salvi la sensibilità e il sostegno di privati cittadini, è rappresentata dal libero mercato del credito con tempi e condizioni talvolta difficilmente sostenibili da "soggetti fragili" perché duramente provati dall'evento calamitoso.

In particolare, la chiusura delle aziende o il decorrere di tempi eccessivamente lunghi per la ripresa delle loro attività, porterebbe ad un aggravamento della situazione economica dei territori interessati dall'evento calamitoso, mediante il calo dei livelli produttivi e occupazionali che contribuirebbe ad innescare una spirale economica involutiva.

Per tali ragioni, questo disegno di legge pone rimedio ad un vuoto normativo diventato opprimente da quando gli eventi calamitosi non recano più il carattere della eccezionalità.

Nell'entrare nella più specifica illustrazione del testo approvato, si evidenzia che lo stesso si compone dei seguenti articoli:

- l'articolo 1 istituisce, presso la Direzione generale competente in materia di protezione civile, un fondo alimentato da risorse regionali e da eventuali finanziamenti locali, nazionali, europei nonché da erogazioni liberali in denaro; tale fondo è finalizzato a fronteggiare i danni derivanti da eventi calamitosi che si verificano nel territorio della Regione, a far data da quelli relativi al mese di novembre 2013;
- l'articolo 1 bis definisce l'ambito di applicazione della legge;
- gli articoli 1 ter e 1 quater descrivono rispettivamente gli interventi a favore dei soggetti privati e quelli a favore delle attività produttive;
- l'articolo 2 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotti i provvedimenti attuativi degli interventi previsti dalla legge; essa dovrà avere particolare riguardo alle modalità di gestione del fondo, alle procedure per la concessione delle agevolazioni, all'indicazione dei massimali di erogazione da assegnare a titolo di contributo nonché alle priorità di assegnazione; gli

- interventi programmati con deliberazione sono attuati dal comune di residenza dei soggetti danneggiati o sede dell'attività produttiva danneggiata;
- l'articolo 3 prevede che la Regione possa favorire il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone e la ripresa delle attività produttive, anche valendosi di strumenti diversi dagli indennizzi come gli strumenti finanziari (previsti dal comma 1) o le forme di premialità a favore delle imprese che abbiano stipulato assicurazioni per la copertura di danni causati da eventi calamitosi (previste dal comma 2);
 - l'articolo 3 bis condiziona l'efficacia degli interventi configurabili come aiuti di Stato alla previa notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - ai sensi dell'articolo 3 ter i soggetti danneggiati non possono essere sovracompensati;
 - l'articolo 4, infine, reca la norma finanziaria e autorizza per l'anno 2015 la spesa di euro 1.000.000 alla quale si farà fronte mediante l'integrale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), che viene contestualmente abrogato; per gli anni successivi, e a partire dal 2016, agli oneri derivanti dalla legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

La Sesta Commissione, in considerazione dell'estrema urgenza delle norme proposte, ne auspica un'immediata presa in esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

La Quinta Commissione, nella seduta del 4 giugno 2015, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Terza Commissione, nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2015, ha espresso all'unanimità l'allegato parere favorevole, con osservazioni, sugli aspetti finanziari e sulla conformità alla normativa europea del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 6, del Regolamento interno, il Presidente.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo speciale per le emergenze regionali" finalizzato, nei limiti delle disponibilità annualmente stanziare in bilancio, all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità naturali.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari si rileva quanto segue.

Il provvedimento autorizza per l'anno 2015 la spesa di un milione cui si prevede di far fronte mediante integrale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2015 (legge finanziaria 2015); detta disposizione "autorizza, nell'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di eventi calamitosi, al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e del riavvio delle attività produttive". Sulla base delle informazioni acquisite dal Sistema informativo di contabilità non risulta assunto nessun atto di impegno sul predetto stanziamento iscritto in conto dell'UPB S05.03.003, capitolo SC05.0571, del bilancio della Regione per l'anno 2015. Il provvedimento risulta, pertanto, dotato della prescritta copertura finanziaria.

L'articolo 3 quater (Risorse non utilizzate) stabilisce che "Le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnate per intero e per le medesime finalità nell'esercizio successivo". A tale riguardo si osserva che la descritta procedura sembra preclusa dal comma 7 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive integrazioni e modificazioni, il quale prevede che "Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi".

Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con la normativa europea sugli aiuti di Stato, non si ha nulla da rilevare in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis (Norma in materia di aiuti di Stato) del presente disegno di legge il quale, espressamente, condiziona l'efficacia degli interventi configurabili come aiuti di Stato alla previa notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In conclusione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito questa Commissione esprime parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Sesta Commissione permanente l'opportunità di stralciare l'articolo 3 quater (Risorse non utilizzate) poiché non in linea con quanto previsto all'articolo 60, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 3 novembre 2015

In riferimento alla vs. nota n. 10605 del 21 ottobre 2015 si comunica che in data odierna il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 172, recante "Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna (manovra finanziaria 2015-2017)", con le seguenti osservazioni:

- al comma 1 dell'articolo 1 la prima dotazione del fondo pari a 1.000.000 di euro sembra insufficiente alle finalità seppure fissate per il solo 2015;
- al comma 2 dell'articolo 1 ter deve essere risolta l'incertezza sui soggetti avvantaggiati nel senso che gli indennizzi devono essere estesi anche a favore dei titolari di diritti personali di godimento sugli immobili (ad esempio nell'eventualità che abbiano in precedenza investito capitali per lo sfruttamento dello stesso).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Per fronteggiare i danni derivanti da eventi calamitosi è istituito il "Fondo speciale per le emergenze regionali" (di seguito denominato Fondo) con una prima dotazione, per l'anno 2015, pari a euro 1.000.000, finalizzato per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, al sostentamento della popolazione, al primo ripristino delle condizioni normali di vita ed alla ripresa delle attività produttive.

2. I requisiti necessari, imprescindibili e non alternativi per usufruire degli interventi di cui alla presente legge sono:

- a) essere residenti o avere la sede di un'attività produttiva in uno dei comuni interessati dagli eventi calamitosi;
- b) l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra l'evento calamitoso e il danno subito.

3. In caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), il territorio interessato dagli eventi calamitosi è delimitato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che opera in coordinamento con gli assessori regionali e gli altri soggetti istituzionalmente competenti, chiamati a cooperare per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.

5. Il Fondo è costituito da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza nazionale, comunitaria, nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi al netto di eventuali risarcimenti derivanti da garanzia assicurativa.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Istituzione del Fondo speciale per le emergenze regionali

1. Per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Sardegna è istituito un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), con una prima dotazione, per l'anno 2015, pari a euro 1.000.000.

2. Il Fondo, finalizzato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità, nei limiti delle risorse disponibili e, a far data dagli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013, è destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità.

3. Il Fondo è istituito presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, che opera in coordinamento con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, chiamati a cooperare per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.

4. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale, europea nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione in seguito a eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.

7. In via prioritaria la presente legge è applicata ai soggetti privati residenti in Sardegna titolari di beni mobili ed immobili, nonché ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013 e di giugno 2014.

Art. 1 bis

Ambito di applicazione

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza.

2. In caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, il territorio interessato dagli eventi calamitosi è delimitato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti esclusivamente nei casi in cui gli immobili o le attività produttive danneggiate siano conformi alla normativa vigente.

Art. 1 ter

Interventi a favore di soggetti privati

1. Ai soggetti privati che, in conseguenza degli eventi previsti dall'articolo 1 bis, abbiano subito danni, è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti:

- a) dall'abitazione principale;
- b) dai beni di prima necessità.

2. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera a), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull'immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell'indennizzo.

3. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera b), sono concessi ai titolari del diritto di

proprietà su beni mobili e mobili registrati destinati direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare.

4. Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo criteri di progressività rispetto ai danni subiti dai singoli beneficiari.

Art. 1 quater

Interventi a favore di attività produttive

1. Ai titolari di attività produttive che in conseguenza degli eventi previsti dall'articolo 1 bis abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, è concesso un indennizzo, qualora non sia già previsto da specifiche leggi di settore, sotto forma di contributo a fondo perduto destinato alla ripresa delle attività produttive.

2. Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo criteri di progressività e proporzionalità rispetto ai danni subiti dai singoli beneficiari.

Art. 2

Modalità di utilizzo del Fondo

1. I soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni principali di loro proprietà o ai beni di prima necessità a causa di eventi calamitosi, nonché i titolari di attività produttive danneggiate, possono presentare una richiesta di contributo al proprio comune di residenza dichiarando il danno subito mediante autocertificazione. Il comune acquisisce attraverso i propri uffici le autocertificazioni secondo moduli specificatamente predisposti dall'ente.

2. Il comune effettua controlli a campione sulle autocertificazioni raccolte e presenta alla Regione, entro quaranta giorni dall'evento calamitoso, una richiesta di contributo nella quale sono quantificate le necessità finanziarie com-

Art. 2

Modalità di utilizzo del Fondo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, delibera, previo il parere della competente Commissione consiliare, i provvedimenti attuativi degli interventi previsti dalla presente legge avendo particolare riguardo:

- a) alle concrete modalità di gestione del Fondo;
- b) alle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato;
- c) all'indicazione dei massimali di erogazione da assegnare a titolo di contributo;
- d) alle priorità di assegnazione finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita dei

plessive e definite le priorità per il ristoro dei danni subiti dai privati alle abitazioni principali, ai beni di prima necessità, nonché dalle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi calamitosi.

3. Il Presidente o il suo delegato, previa delibera della Giunta regionale, trasferisce ai comuni interessati dagli eventi calamitosi, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo, le risorse richieste. Le risorse del Fondo possono essere assegnate ai comuni sia a titolo di anticipazione, sia a titolo di rimborso.

4. I comuni in base alle risorse assegnate dalla Regione, nonché alle altre eventuali disponibilità derivanti da altre erogazioni, provvedono a stabilire con apposito provvedimento, sulla base della tipologia dei danni i massimali di erogazione da assegnare ai soggetti privati a titolo di contributo per i danni subiti dai beni mobili ed immobili di loro proprietà, le priorità di assegnazione, le modalità e le tempistiche di erogazione finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nonché delle attività economiche. A tal fine nel suddetto provvedimento sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, ove possibile mediante procedure semplificate.

5. Le somme erogate dal Fondo ai comuni sono oggetto di rendicontazione e le eventuali economie di spesa accertate, se non riutilizzabili per le stesse finalità per cui sono state erogate sono riversate secondo le specifiche indicate all'Amministrazione regionale, la quale provvede a riassegnarle al Fondo.

6. Il comune interessato dall'evento alluvionale che beneficia del trasferimento di risorse dal Fondo, qualora impossibilitato alla spendita delle risorse assegnate per effetto di vincoli posti dal patto di stabilità, può presentare domanda al Presidente della Regione o al suo delegato per l'eventuale ottenimento di specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)), al fine di ottenere ulteriore spazio finanziario necessario per l'utilizzo delle risorse assegnate, da utilizzarsi esclusivamente

privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive.

2. Gli interventi programmati dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma 1 sono attuati dai comuni di residenza dei soggetti danneggiati o dai comuni nei quali è ubicata l'attività produttiva danneggiata.

per la quota di contributi in conto capitale predefiniti dall'ente. La domanda è sottoscritta dai revisori dei conti dell'ente locale.

7. Previo accordo con il Governo è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti pubblici e privati puntualmente finalizzate agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3

Agevolazioni finanziarie e fiscali

1. Il Presidente o il suo delegato, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana, si attiva affinché i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente a causa dei danni subiti a seguito della calamità, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, possano ottenere una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari. Il beneficio può essere ottenuto a domanda dell'interessato e subordinatamente alla presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, e comunque non oltre il termine di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

2. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa dell'attività produttiva nel territorio dei comuni colpiti dalla calamità, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 3

Agevolazioni finanziarie e fiscali

1. La Regione favorisce il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone e la ripresa delle attività produttive anche attraverso appositi strumenti finanziari, da concordare con istituti bancari, finalizzati a ottenere agevolazioni finanziarie o di accesso al credito agevolato.

2. Nell'ambito delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione può prevedere forme di premialità a favore delle imprese che abbiano stipulato assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.

Art. 3 bis

Norma in materia di aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui i suddetti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 3 ter

Divieto di sovracompensazione

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi al netto di ogni altro risarcimento, indennizzo o emolumento comunque denominato, corrisposto per compensare i danni derivanti dall'evento calamitoso.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto in conto dell'UPB S05.03.003.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 2015 in euro 1.000.000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), iscritta in conto dell'UPB S05.03.003 del bilancio regionale di previsione della Regione per lo stesso anno; conseguentemente, l'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato.

2. A decorrere dall'anno 2016, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)

ficiale della Regione autonoma della Sardegna
BURAS).